



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.4.2007
COM(2007) 210 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

**sull'attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,
compresa un'analisi dell'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del
produttore**

PREMESSA

La parte I della comunicazione è dedicata all'attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

La parte II esamina l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore nel diritto dell'UE.

INDICE

PREMESSA	2
Parte I – Relazione sull'attuazione della direttiva	4
1. Introduzione	4
2. Campo d'applicazione e definizioni – articolo 1	4
3. Conformità al contratto – articolo 2	5
4. Diritti del consumatore – articolo 3	7
5. Diritto di regresso – articolo 4	8
6. Termini – articolo 5, paragrafo 1	8
7. Obbligo di denuncia – articolo 5, paragrafo 2.....	9
8. Onere della prova – articolo 5, paragrafo 3.....	9
9. Garanzie del consumatore – articolo 6.....	9
10. Carattere imperativo delle disposizioni – articolo 7, paragrafi 1 e 2	10
11. Beni usati – articolo 7, paragrafo 1	10
12. Conclusioni	11
Parte II – Responsabilità diretta del produttore.....	11
13. Normativa nazionale vigente.....	11
14. Possibile impatto	12
15. Conclusioni	12
ALLEGATO I	13
ALLEGATO II.....	16

PARTE I – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. INTRODUZIONE

Tutti gli Stati membri hanno recepito nel proprio diritto nazionale (cfr. allegato I) la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo¹ ("la direttiva"). Nel presente documento (la "relazione") la Commissione illustra l'attuazione della direttiva ed esamina l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore di cui all'articolo 12.

La relazione non esamina il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali di Bulgaria e Romania. L'allegato I comprende, tuttavia, le misure di recepimento comunicate da detti Stati membri, secondo quanto contemplato dal trattato di adesione².

La relazione esamina inoltre se gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, di prevedere un termine entro il quale il consumatore che constati un difetto deve informare il venditore. La Commissione ha pubblicato anche il Libro verde "Revisione dell'acquis relativo ai consumatori"³, in cui viene presentata una serie di tematiche trasversali da sottoporre a consultazione pubblica. Tra questi temi figurano le lacune e carenze normative – comprese quelle derivanti dalla direttiva medesima – individuate dalla Commissione nel corso della revisione dell'acquis relativo ai consumatori⁴. La Commissione invita tutte le parti interessate a reagire.

Ai fini dell'esame dei testi nazionali di recepimento della direttiva, la Commissione si è spesso avvalsa di traduzioni. Alcuni dei problemi evidenziati nella presente relazione possono essere dovuti alle traduzioni.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI – ARTICOLO 1

Le definizioni di "*consumatore*" e "*venditore*" sono contenute non solo nella direttiva in esame, ma anche in altri strumenti comunitari riguardanti la tutela del consumatore. Il libro verde esamina i problemi che scaturiscono dalle definizioni tra loro divergenti.

La definizione di "*produttore*" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non ha dato luogo a particolari problemi. La maggior parte degli Stati membri si è in genere attenuta fedelmente alla formulazione della direttiva. Le leggi della Repubblica ceca e della Polonia richiedono, però, un chiarimento. La Danimarca, la Grecia e la Svezia non hanno comunicato alla Commissione la norma di recepimento della definizione. In Lettonia la definizione risulta ampliata e comprende i soggetti che rigenerano beni destinati alla vendita.

Il campo di applicazione della direttiva è stabilito dalla definizione di "*beni di consumo*" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che prevede una deroga per i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, per l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata,

¹ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

² GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

³ COM (2006) 744 def.

⁴ L'allegato II contiene un elenco delle direttive in fase di revisione.

e per l'energia elettrica. Gli Stati membri hanno recepito in vario modo tale definizione. Alcuni Stati membri hanno seguito la direttiva, mentre altri Stati membri, senza essersi avvalsi della deroga ammessa, applicano le norme pertinenti a tutti i beni mobili. Inoltre, per quanto riguarda l'Austria e il Portogallo, la normativa pertinente si applica anche alle vendite ai consumatori di beni immobili. La Grecia e la Slovenia non hanno documentato il recepimento della definizione.

L'articolo 1, paragrafo 4, estende il campo d'applicazione della direttiva ai contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Questa norma è stata correttamente recepita nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia il recepimento di questa disposizione da parte della Grecia e della Repubblica ceca non è conforme all'articolo 1, paragrafo 4, e richiede un chiarimento. L'Ungheria e la Lituania non hanno recepito questa estensione della norma. Ciononostante, la nozione di "contratto del consumatore" di cui ai loro ordinamenti nazionali può essere interpretata come comprensiva dei beni da fabbricare o produrre. In Lettonia e Slovenia il recepimento si applica ai servizi, per cui si rende superfluo un recepimento diretto di questo articolo. In Estonia il recepimento dell'articolo 1, paragrafo 4, sembra più limitato rispetto a quanto previsto dalla direttiva, in quanto la normativa di tale paese stabilisce condizioni in relazione ai beni da fabbricare.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire che nella definizione di "beni di consumo" non siano inclusi *"beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente"*. La Finlandia, la Francia, la Germania, l'Ungheria e il Regno Unito si sono avvalsi di questa possibilità. La Spagna ha previsto una deroga più limitata, riguardante soltanto le "aste amministrative". La Danimarca, l'Italia e la Svezia non si sono avvalse di questa possibilità, limitando però la responsabilità del venditore per quanto concerne questo tipo di beni venduti nelle aste pubbliche.

La Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, la Slovenia, la Spagna e la Svezia non hanno comunicato alla Commissione il recepimento della definizione di "garanzia", di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). La definizione prevista in Finlandia, Lettonia e Polonia non sembra adeguata e va chiarita. La Germania e il Portogallo hanno esteso la definizione ad altre garanzie offerte al consumatore.

3. CONFORMITÀ AL CONTRATTO – ARTICOLO 2

L'articolo 2 opera un ravvicinamento delle norme nazionali sulla non conformità dei beni al contratto. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto (articolo 2, paragrafo 1). L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce una presunzione di conformità nel caso di beni che soddisfino le prescrizioni in esso enunciate nelle lettere da a) a d). Dai controlli del recepimento emerge che in generale questo articolo ha dato luogo ad alcuni problemi. Si sono riscontrate alcune divergenze tra la direttiva e la normativa di recepimento. La Grecia, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovenia e il Regno Unito hanno dettato queste prescrizioni in negativo (ovvero si presume che i beni non siano conformi, a meno che non rispettino determinati parametri); altri Stati membri non hanno formulato le norme nazionali come presunzioni (es. Austria). In entrambi i casi, le norme nazionali riflettono correttamente la direttiva. La legge tedesca sembra considerare i criteri di conformità non già come cumulativi, quanto piuttosto come criteri ordinati per priorità ed è questo un aspetto che deve essere chiarito. Un chiarimento è necessario anche nel caso della Slovacchia che a quanto pare non impiega la nozione di "beni conformi al contratto".

Non sembra aver dato origine a gravi problemi il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d). Ciononostante occorrono ulteriori chiarimenti per quanto concerne le leggi di alcuni Stati membri. La Slovenia ha ristretto la presunzione di conformità in relazione alla lettera a) su campioni e modelli, mentre la Repubblica ceca non fa espresso riferimento ai campioni e ai modelli. Per quanto attiene al paragrafo 2, lettera b), secondo le norme di Italia, Lettonia, Malta, Slovenia e Svezia, il venditore è vincolato dall'uso speciale cui il bene dovrebbe essere idoneo, anche laddove egli non abbia espressamente accettato tale uso. La Germania, i Paesi Bassi e la Spagna prevedono, invece, che il contratto debba esplicitamente contenere l'accettazione dell'uso speciale.

Per quanto concerne l'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), le leggi di un ristretto numero di Stati membri non sono sufficientemente chiare e possono pertanto essere interpretate in un modo che non è sempre coerente con la direttiva. Il recepimento olandese, ad esempio, non stabilisce esplicitamente che, nel valutare le ragionevoli attese del consumatore, si debba tenere conto delle dichiarazioni del produttore o del suo rappresentante e nella norma slovena non vi è alcun riferimento al rappresentante del produttore. Alcuni Stati membri, infine, hanno dettato ulteriori prescrizioni inerenti alla presunzione di conformità di un bene al contratto; ad esempio Cipro impone la disponibilità di pezzi di ricambio, accessori e personale tecnico specializzato.

L'articolo 2, paragrafo 3, precisa in quali circostanze il venditore può essere esonerato dalla responsabilità per un difetto di conformità dei beni. Questa norma è stata recepita correttamente dalla maggior parte degli Stati membri. Alcuni hanno scelto di modificare la disposizione (es. Austria e Grecia) in una forma che non è meno favorevole al consumatore. La Svezia non ha comunicato il recepimento di questo articolo.

In alcuni Stati membri il momento in cui il consumatore deve essere a conoscenza dell'esistenza di un difetto di conformità perché sia impegnata la responsabilità del venditore non coincide con quello previsto dalla direttiva, e ciò a danno del consumatore. Né la legge austriaca né quella polacca citano in alcun modo questo momento e ciò può dar luogo a un'interpretazione sfavorevole al consumatore. Per quanto riguarda il Lussemburgo, il consumatore non può contestare difetti di cui era o sarebbe dovuto essere a conoscenza al momento della consegna. In relazione ai difetti manifesti che avrebbe dovuto rilevare, il consumatore rischia pertanto di perdere ogni diritto a meno che non rifiuti immediatamente il bene.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito fedelmente l'articolo 2, paragrafo 4, sull'esclusione della responsabilità del venditore in relazione a dichiarazioni pubbliche. Alcuni Stati membri (es. Repubblica ceca, Grecia e Slovenia) si sono avvalsi della clausola di armonizzazione minima e non hanno recepito nessun criterio di esclusione o ne hanno recepiti solo alcuni. È necessario un ulteriore chiarimento della legge portoghese, in quanto essa consente alle parti che stipulano il contratto di limitare la responsabilità del venditore attraverso una clausola contrattuale.

L'articolo 2, paragrafo 5, secondo cui che l'imperfetta installazione e la carenza delle istruzioni di installazione sono equiparate al difetto di conformità, non ha dato origine a particolari problemi interpretati ed è stato recepito alla lettera dalla maggior parte degli Stati membri. Altri Stati membri (es. Danimarca e Regno Unito) hanno recepito questa disposizione in modo indiretto, per cui si pone l'interrogativo se la direttiva sia stata correttamente attuata. La Lituania e la Slovenia non hanno comunicato alla Commissione le relative misure di recepimento.

4. DIRITTI DEL CONSUMATORE – ARTICOLO 3

L'articolo 3 conferisce al consumatore alcuni diritti nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità dei beni ("garanzia legale"), giacché stabilisce una responsabilità contrattuale del venditore di fronte al consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La direttiva non definisce la consegna né affronta la questione del trasferimento del rischio. Tutti gli Stati membri hanno previsto questa responsabilità; ciononostante alcune leggi nazionali si discostano dalla direttiva per quanto attiene al momento determinante ai fini della valutazione del difetto di conformità. Ad esempio, la legge lettone stabilisce che i beni devono essere conformi al contratto al momento della "vendita", mentre quella ungherese ricorre alla nozione di "momento dell'adempimento". Occorre chiarire se tali concetti corrispondano a quanto previsto dalla direttiva. In base alla normativa finlandese, la conformità dovrebbe essere valutata al momento del trasferimento del rischio, che talvolta può precedere la consegna (ad esempio nel caso il cui il compratore ritardi il ritiro o la consegna del bene). La Svezia non ha comunicato alcuna misura di recepimento di questa disposizione. La questione di una possibile definizione di consegna a livello di UE è affrontata nel libro verde.

In generale, i paragrafi 2 e 5 dell'articolo 5 non sembrano aver dato luogo a particolari problemi. La maggior parte degli Stati membri ha recepito fedelmente i rimedi contemplati dalla direttiva, ma alcuni Stati membri si sono avvalsi della clausola di armonizzazione minima e hanno introdotto varianti a vantaggio del consumatore. In Grecia, Lituania, Portogallo e Slovenia⁵, i consumatori possono scegliere liberamente tra tutti i rimedi. In alcuni altri paesi la scelta del consumatore è più limitata, pur essendo più ampia di quella contemplata dalla direttiva (cfr. infra). La Finlandia ha stabilito ulteriori diritti per il consumatore, ovvero quello di sanare lui stesso il difetto di conformità e quello di rifiutare di eseguire il pagamento. Quest'ultima possibilità è prevista anche dal diritto svedese. Sembra invece che la Lituania preveda solo due rimedi per quanto concerne i prodotti alimentari.

A quanto pare, il recepimento nella Repubblica ceca non sembra riconoscere al consumatore il diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora il venditore non abbia provveduto alla riparazione o sostituzione del bene senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Per quanto concerne la Slovacchia, al consumatore non sono riconosciuti diritti diretti qualora il venditore non abbia esperito il rimedio entro un periodo ragionevole.

L'articolo 3, paragrafo 3, applica un test di proporzionalità per stabilire se il venditore sia tenuto ad accettare la richiesta del consumatore di uno specifico rimedio. Ciò ha dato luogo a problemi interpretativi: non è chiaro se questo test di proporzionalità si riferisca unicamente alla scelta tra "riparazione" e "sostituzione" o se possa comprendere anche altri rimedi (ovvero la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto). Alcuni Stati membri hanno deciso di chiarire la portata di questo test o introdotto varianti. Ad esempio, il recepimento tedesco applica il test solo in relazione alla scelta tra "riparazione" e "sostituzione", le leggi irlandese e britannica stabiliscono espressamente che è possibile prendere in considerazione tutti i rimedi. Il Lussemburgo e la Repubblica ceca non hanno recepito gli elementi specifici del test di proporzionalità di cui alla direttiva.

⁵ In Slovenia la risoluzione è ammessa solo nel caso in cui al venditore sia stato accordato almeno un periodo ragionevole per offrire una riparazione.

L'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 3, a norma del quale le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, è stato recepito alla lettera dalla maggior parte degli Stati membri. La Slovenia ha, tuttavia, previsto una protezione più ampia attraverso la fissazione di un termine specifico entro il quale il venditore deve soddisfare la richiesta di un qualsiasi rimedio (al massimo otto giorni). Per le leggi della Polonia e della Lituania, che non contengono alcun riferimento agli inconvenienti per il consumatore, si impone un ulteriore chiarimento. La Germania non ha comunicato un provvedimento che recepisca tale disposizione.

Il rimedio deve essere fornito senza spese e sono a carico del venditore le spese di spedizione, nonché quelle per la manodopera e i materiali (articolo 3, paragrafo 4). Questa prescrizione e la relativa definizione dell'espressione "senza spese" sono state adeguatamente recepite dalla maggior parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno, tuttavia, scelto di non recepire la definizione specifica, prevedendo soltanto un obbligo generale di offrire rimedi senza spese (es. Repubblica ceca e Svezia). Secondo la legge tedesca, laddove la conformità del bene di consumo sia ripristinata mediante la consegna di beni sostitutivi, il venditore può richiedere al consumatore un indennizzo a fronte del bene non conforme inizialmente consegnato. Questa norma sembra incompatibile con la direttiva⁶.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Questa limitazione è stata recepita nella maggior parte degli Stati membri. Solo la Repubblica ceca, l'Estonia, il Portogallo e il Regno Unito si sono avvalsi della clausola di armonizzazione minima e deciso di consentire al consumatore di chiedere la risoluzione del contratto anche per difetti di conformità minori.

5. DIRITTO DI REGRESSO – ARTICOLO 4

A norma dell'articolo 4, il venditore finale, responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità, ha diritto di agire nei confronti dei precedenti venditori nella stessa catena contrattuale o del produttore. La norma è stata recepita fedelmente da vari Stati membri, che nella maggior parte dei casi rinviano al diritto contrattuale generale per quanto attiene alle condizioni e ai requisiti per l'esercizio di tale diritto (es. Austria e Portogallo), mentre altri Stati membri hanno scelto di disciplinare questo diritto direttamente attraverso la misura di recepimento (es. Ungheria e Italia). Molti Stati membri hanno tuttavia scelto di fondarsi unicamente sui principi generali del contratto e non hanno recepito questa disposizione (es. Danimarca e Regno Unito). Entrambe queste forme di recepimento sono sufficienti, purché non limitino i diritti del venditore finale stabiliti dalla direttiva. La Slovenia non ha comunicato alcun provvedimento di recepimento.

6. TERMINI – ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (articolo 5, paragrafo 1). Questa limitazione è stata recepita alla lettera dalla maggior parte degli Stati membri; altri hanno scelto di fondarsi sui termini di norma applicabili nel proprio diritto dei contratti:

⁶ La questione è all'esame della CGCE nella C-404/06 (pendente).

Finlandia (3 anni dalla consegna), Irlanda e Regno Unito (sei anni per entrambi i paesi). I Paesi Bassi hanno previsto, nel loro recepimento, un termine di due anni che decorre dalla denuncia del difetto. Nella Repubblica ceca esiste una differenziazione, che deve essere chiarita, connessa alla tipologia di bene venduto (2 anni per i beni di consumo, 3 settimane per i prodotti alimentari, 8 giorni per i prodotti alimentari deperibili). La legge portoghese sembra offrire un grado di protezione inferiore rispetto a quello previsto dalla direttiva, in quanto prevede che l'azione venga esercitata entro sei mesi dalla denuncia del difetto al venditore da parte del consumatore.

In linea con il considerando 18, vari Stati membri hanno introdotto norme specifiche per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale il venditore è responsabile mentre tenta di porre rimedio al difetto (es. Belgio, Repubblica ceca).

7. OBBLIGO DI DENUNCIA – ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

A norma della direttiva gli Stati membri possono prevedere che gravi sul consumatore, per l'esercizio dei suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine (non inferiore a due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto) (articolo 5, paragrafo 2).

Tutti gli Stati membri hanno comunicato i provvedimenti di recepimento relativi a questo punto. Sedici Stati membri hanno scelto di prevedere un obbligo di denuncia, rispetto al quale alcuni di essi ammettono una deroga in determinate circostanze (v. ad esempio Danimarca e Finlandia nei casi in cui il venditore abbia agito in contrasto con il principio della buona fede o sia stato gravemente negligente, e Italia nel caso di difetto noto al venditore). La legge belga prevede una variante secondo cui le parti che concludono il contratto possono precisare un termine di decadenza per la denuncia, la sua durata (comunque non inferiore a due mesi) e le conseguenze della mancata denuncia. Secondo la legge slovacca i consumatori sono tenuti a denunciare il difetto "senza inutili ritardi", espressione che può essere interpretata come termine più breve di due mesi. Hanno scelto di non avvalersi di questa possibilità i seguenti Stati membri: Austria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Regno Unito.

8. ONERE DELLA PROVA – ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

Si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (articolo 5, paragrafo 3). La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente questa norma. Alcuni si sono avvalsi della clausola di armonizzazione minima e hanno introdotto varianti a vantaggio del consumatore. Il Portogallo ha esteso la durata della presunzione relativa da 6 mesi a 2 anni; in Lussemburgo, Polonia e Slovenia la presunzione si applica a ipotesi in cui è incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. La Lituania non ha comunicato alcuna misura di recepimento.

9. GARANZIE DEL CONSUMATORE – ARTICOLO 6

Al di là del livello di protezione che discende dalla garanzia legale, il venditore o il produttore può offrire su base volontaria al consumatore una garanzia commerciale, che deve soddisfare i

parametri di base di cui all'articolo 6. Essa deve essere giuridicamente vincolante (articolo 6, paragrafo 1) e deve fornire al consumatore determinate informazioni (articolo 6, paragrafo 2). A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere fornita per iscritto o su altro supporto duraturo. Il consumatore può comunque sempre invocare la garanzia commerciale anche non rispondente ai requisiti della direttiva.

Queste disposizioni sono state, in genere, recepite letteralmente o in forma molto simile in tutti gli Stati membri. Alcuni di essi hanno scelto di integrare le norme della direttiva a vantaggio del consumatore; Malta, ad esempio, ha dettato ulteriori norme sostanziali sulle garanzie commerciali e l'Estonia ha stabilito norme dispositive (*default rules*) in merito al contenuto della garanzia. L'Ungheria e la Slovenia continuano ad impiegare le garanzie obbligatorie e non è chiaro se il recepimento – solo parziale – delle disposizioni sulle garanzie commerciali sia conforme alla direttiva. Il recepimento nella Repubblica ceca appare parziale e insufficiente. La Lituania non ha comunicato alcun provvedimento di recepimento dell'articolo 6.

L'articolo 6, paragrafo 4, consente agli Stati membri di imporre che la garanzia sia redatta in una determinata lingua. Si sono avvalsi di tale possibilità Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria (per le garanzie obbligatorie), l'Italia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Spagna e il Regno Unito. Il Belgio fa riferimento alla normativa secondo cui deve essere impiegata la lingua della regione in cui i beni sono commercializzati.

10. CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI – ARTICOLO 7, PARAGRAFI 1 E 2

Conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, non vincola il consumatore qualsiasi clausola contrattuale, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volta a escludere o limitare i diritti del consumatore. Questa norma è stata recepita fedelmente dalla maggior parte degli Stati membri. La Lettonia non ha comunicato alcun provvedimento di recepimento.

Inoltre, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la scelta legislativa di uno Stato membro non deve privare i consumatori della tutela offerta dalla direttiva. Questa norma è stata recepita nella maggior parte degli Stati membri. Alcuni di essi hanno introdotto varianti per quanto attiene alla definizione dello "stretto collegamento" del contratto con il territorio dell'UE. La Francia e la Germania, ad esempio, hanno mutuato elementi dall'articolo 5 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La legge olandese fa riferimento al luogo di residenza abituale del consumatore come criterio di collegamento. La Repubblica ceca, la Lettonia e la Slovenia non hanno comunicato i provvedimenti di recepimento.

11. BENI USATI – ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare un periodo abbreviato (comunque non inferiore a un anno) per la responsabilità del venditore. Austria, Belgio, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna si sono avvalsi di questa opzione normativa.

12. CONCLUSIONI

Il recepimento della direttiva negli Stati membri solleva una serie di problemi, molti dei quali possono essere attribuiti a lacune normative della direttiva medesima, mentre per altri si può fin d'ora parlare di non corretto recepimento dello strumento normativo comunitario. La verifica del recepimento ha evidenziato notevoli divergenze tra le norme nazionali, derivanti dall'utilizzo della clausola minima e delle diverse opzioni normative contemplate dalla direttiva. Al momento non è chiaro in quale misura tali divergenze si ripercuotano sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla fiducia dei consumatori. L'esito della consultazione avviata con il libro verde fornirà informazioni che aiuteranno a stabilire se sia necessario rivedere la direttiva.

PARTE II – RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL PRODUTTORE

13. NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

La direttiva consente al consumatore di agire contro il venditore per difetti di conformità delle merci, mentre non prevede la responsabilità diretta del produttore. Impone tuttavia alla Commissione di esaminare l'opportunità di prevederla e presentare eventualmente una proposta. Per avere un quadro della situazione giuridica all'interno dell'UE, la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario per conoscere quale sia la loro disciplina normativa in materia. Con lo stesso questionario la Commissione ha richiesto il parere degli Stati membri sul possibile impatto della responsabilità diretta del produttore sulla tutela del consumatore e sul mercato interno. Un analogo questionario è stato trasmesso alle parti interessate.

Dei diciassette Stati membri che hanno risposto al questionario, Belgio, Finlandia, Lettonia, Portogallo, Spagna e Svezia hanno introdotto varie forme di responsabilità diretta del produttore⁷. Le condizioni per agire direttamente contro il produttore variano notevolmente. In Finlandia e in Svezia il consumatore può agire contro qualsiasi soggetto della catena della distribuzione, in Lettonia e Spagna il consumatore può agire solo contro il produttore e l'importatore, mentre in Portogallo l'azione può essere intentata nei confronti del produttore e del suo rappresentante. In Finlandia, Lettonia e Svezia il consumatore può invocare uno qualsiasi degli strumenti previsti dalla direttiva. In Portogallo e Spagna gli unici rimedi possibili sono la riparazione e la sostituzione. In Finlandia e Francia, inoltre, le pretese azionabili dal consumatore devono basarsi sul contratto concluso tra il produttore e la sua controparte contrattuale nella catena della distribuzione. In Spagna il consumatore può agire direttamente contro il fabbricante o l'importatore ogniqualvolta sia impossibile o sproporzionato farlo nei confronti del venditore, ad esempio nel caso in cui quest'ultimo sia fallito o si rifiuti pervicacemente di trattare il problema. Analogamente, in Svezia, il consumatore può invocare la responsabilità diretta del produttore solo in caso di fallimento, cessazione di attività o irreperibilità del venditore.

Alcuni Stati membri, che non hanno introdotto la responsabilità diretta del produttore, stanno pensando di farlo (es. Ungheria) o hanno dettato norme simili sotto il profilo dell'effetto (es. Slovenia).

⁷ Per quanto riguarda la Francia, che non ha tuttavia risposto al questionario, si può sostenere che il suo ordinamento preveda la responsabilità diretta del produttore.

14. POSSIBILE IMPATTO

Le parti interessate e gli Stati membri hanno opinioni divergenti circa l'impatto della responsabilità diretta del produttore sul grado di tutela del consumatore e sul mercato interno. Secondo la maggior parte degli Stati membri e varie parti interessate, la responsabilità diretta del produttore accresce, di fatto o potenzialmente, la tutela del consumatore. A loro parere la responsabilità diretta del produttore offre al consumatore un rimedio nel caso in cui il venditore non sia in grado di risolvere i reclami del consumatore (o non sia disposto a farlo). Rappresenta un'importante "rete di sicurezza" per il consumatore. Alcuni Stati membri ritengono che spesso il produttore sia in una condizione migliore rispetto al venditore per rendere il bene conforme al contratto. Invece, secondo una minoranza di Stati membri e parti interessate, la responsabilità diretta del produttore non accrescerebbe la tutela dei consumatori, ma determinerebbe piuttosto incertezza circa la legge applicabile e ritarderebbe la soluzione dei loro reclami.

Gli Stati membri e le parti interessate sono divisi circa l'impatto che la responsabilità diretta del produttore potrebbe avere sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti degli acquisti transfrontalieri. Secondo numerose risposte, la responsabilità diretta del produttore favorirebbe gli acquisti all'estero, in quanto consentirebbe al consumatore di rivolgersi più agevolmente al rappresentante nazionale del produttore invece di dover far riferimento al venditore in un altro paese. Per il consumatore sarebbe più facile individuare il produttore di un bene piuttosto che il venditore, in quanto in genere è il nome del primo a figurare sull'etichetta. Altre risposte, invece, sottolineano il fatto che la responsabilità diretta del produttore non è destinata a influenzare gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti del mercato interno, in quanto l'influenza maggiore è esercitata da fattori economici. Alcuni sostengono, inoltre, che l'introduzione della responsabilità diretta del produttore potrebbe incidere sull'equilibrio tra i diversi soggetti della catena della distribuzione e spingere i venditori a scaricare sul produttore (o altri soggetti della catena) la responsabilità per difetti del prodotto. Questa nozione sarebbe altresì contraria al principio della limitazione degli effetti del contratto alle parti contraenti.

Numerose parti interessate e diversi Stati membri ritengono che la responsabilità diretta del produttore rappresenterebbe un notevole onere per le imprese, in quanto i produttori dovrebbero sviluppare sistemi per trattare i reclami e prevedere accantonamenti per far fronte a questa responsabilità. Gli Stati membri che hanno già introdotto la responsabilità diretta del produttore e una minoranza delle parti interessate non condividono, tuttavia, queste posizioni e fanno notare che la direttiva prevede già la responsabilità del produttore all'articolo 4. Inoltre, i casi di applicazione concreta della responsabilità diretta del produttore sono, a loro avviso, così rari da non costituire un onere effettivo per le imprese.

15. CONCLUSIONI

L'esistenza di discipline divergenti in materia di responsabilità diretta del produttore costituisce potenzialmente un problema per il mercato interno. Tuttavia in questa fase la Commissione non è in grado di trarre conclusioni definitive. Mancano prove sufficienti per stabilire se l'assenza di norme comunitarie relative alla responsabilità diretta del produttore incida negativamente sulla fiducia dei consumatori nel mercato interno. Per queste ragioni la Commissione ha deciso di non presentare alcuna proposta e di approfondire ulteriormente la questione nel quadro del libro verde.

ALLEGATO I

Tabella delle misure nazionali di attuazione degli Stati membri

Stato membro	Misure di attuazione note alla Commissione in data 1 aprile 2006	Data di entrata in vigore della legge
Österreich	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), konsolidiert durch das "Gewährleistungsrecht-Änderungsgesetz" BGBl. Nr. 48/2001, Teil I, 08/05/2001, p. 1019 Konsumentenschutzgesetz (KSchG), BGBl 1979/140	1.01.2002
Belgique	Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, référence de publication du 21/09/2004, page: 68384-68388, num.: Moniteur Belge Entrée en vigueur : 01/01/2005	1.05.2005
България	Закон за защита на потребителите, публикуван в Държавен вестник бр. 99 от 9.12.2005 г.	10.06.2006
Kypros	Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000. (N. 7(I)/2000)	28.01.2000
Česká republika	Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění zákona č. 367/2000 Sb., Coll.Laws (CZ) 200 No 99 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 226/2003 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.	1.01.2001
Danmark	Lovbekendtgørelse nr. 237/2003 om køb	28.03.2003
Eesti	Tarbijakaitseadus, Riigi Teataja 1994, No.12, p. 13 Võlaõigusseadus, Riigi Teataja 2002, No. 53, p. 336	15.04.2004
Suomi	Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38	Nessuna informazione
France	Code de Consommation, Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales Ordonnance n. 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.	18.02.2005

Deutschland	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), BGBl. I 2002, 42 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGBl. I 1994, 2494 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), BGBl. I 1989, 2198 Zivilprozessordnung (ZPO) BGBl. I 1950, 533	1.01.2002
Ellás	Nomos 2251/94 Prostasia ton katanaloton, FEK A' 191/16.11.1994 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, Α -151/1946	21.08.2001
Magyarország	1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, Magyar Közlöny 2003/109 (X.22.) 1997. évi CLV tv. A fogyasztóvédelemről, Magyar Közlöny 1997/119. (XII.23.)	1.07.2003
Ireland	European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulation 2003, S.I. no. 11 of 2003	22.01.2003
Italia	Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"	23.10.2005
Latvija	Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis 1999 No. 104/105	Nessuna informazione
Lietuva	Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas, Valstybės Žinios 2000, 6d, Nr. 74 Lietuvos Respublikos Vartotojų Teisių Gynimo Įstatymas, Valstybės Žinios 2004 72-2496	30.04.2004
Luxembourg	Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, Mémorial 2004 No. 60 Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, Mémorial 1983, p. 1494	1.01.2005
Malta	Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur Kapitolu 378 tal-Ligijiet ta' Malta, L.M. 2002, 378	15.10.2002

Nederland	Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel, Stb (NL) 2004, no. 553	1.05.2003
Polska	Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego	1.01.2003
Portugal	Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, Diário da República, I Série-A, n.º 83, 2003.04.08, pp. 2280 et ss. Código Civil (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966)	9.04.2003
Romania	Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora no. 449/2003 (O.J. 812/18.11.2003)	1.01.2007
Slovenska republika	Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov	Nessuna informazione
Slovenija	Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), UL RS (Uradni list RS) 20/1998 (25/1998 – popr.), UL RS (Uradni list RS) 23/1999, 110/2002, 51/2004	Nessuna informazione
España	Ley 23/2003, de garantías en la venta de bienes de consumo, BOE, No. 165, 11.07.2003, p. 27160 et seqq	11.09.2003
Sverige	Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587, SFS Lag 1990 No. 932	1.07.2002
United Kingdom	Sale of Goods Act 1979 Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 Supply of Goods and Services Act 1982 The Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002	31.03.2003

ALLEGATO II

Direttive a tutela dei consumatori in fase di riesame

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Direttiva del Consiglio 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU L 144, 4.6.1997, pag. 19.

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, GU L 166 dell'11.6.98, pag. 51.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.